



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia-Calabria

Ufficio 6 – Tecnico e OO.MM. per la Calabria

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: *Reggio Calabria - Interventi di costruzione della nuova caserma agenti, degli alloggi di servizio e delle strutture destinate alle attività agricole, da realizzarsi all'interno della Casa di Reclusione in località Arghillà (RC)*

Affidamento Servizi di Ingegneria e Architettura: Progetto Fattibilità Tecnico Economica (PFTE), Relazione geologica e Progetto Esecutivo.

Il Responsabile Unico del Progetto

(Ing. Giovanni BARONE)

CUP: D35D23000120001

CIG: B2EA26F9D9

DISCIPLINARE DI GARA	
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	4
1.3. IDENTIFICAZIONE	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1. DOCUMENTI DI GARA	6
2.2. CHIARIMENTI	6
2.3. COMUNICAZIONI	6
3. OGGETTO DELL' APPALTO, IMPORTO E CATEGORIE	7
3.1. TEMPO PER LO SVOLGIMENTO DELL' INCARICO	8
3.2. REVISIONE PREZZI	9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	10
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	11
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	12
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	17
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI GEIE	18
7. AVVALIMENTO	19
8. SUBAPPALTO	19
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	20
10. GARANZIA PROVVISORIA	20
11. SOPRALLUOGO	20
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC	20
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	21
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	22
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	23
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	23
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL' ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14	28
15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	28
15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	28
16. OFFERTA TECNICA	30
17. OFFERTA ECONOMICA	34
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	34
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL' OFFERTA TECNICA	34
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL' OFFERTA TECNICA	35
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL' OFFERTA ECONOMICA	37
18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	37
19. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA, TERMINE E MODALITÀ PER L' APERTURA DELLE OFFERTE	38
20. AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	42
22. CODICE DI COMPORTAMENTO	44
23. ACCESSO AGLI ATTI	44
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	44
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	44

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA EX ARTT. 22, 71 e 108, comma 2, D.LGS. 36/2023 per l'affidamento del Servizio di Ingegneria e Architettura per **“Progetto Fattibilità Tecnico Economica (PFTE), relazione geologica e Progetto Esecutivo** relativi agli **“Interventi di costruzione della nuova caserma agenti, degli alloggi di servizio e delle strutture destinate alle attività agricole, da realizzarsi all'interno della Casa di Reclusione in località Arghillà (RC)”**

PREMESSE

Con Determina a Contrarre n. _____ del _____, questa Amministrazione ha deciso di affidare il Servizio per l'acquisizione del **“Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE), Relazione geologica e Progetto Esecutivo”**, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al - *Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.m.ii. G.U. n. 259 del 6 novembre 2017 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e all'art. 57 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.Lgs. 36/2023 “Codice degli Appalti”*.

Il presente documento contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla *Procedura di Gara Aperta Telematica*, di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla modalità di aggiudicazione, nonché alle ulteriori informazioni riferite all'appalto di rilevanza comunitaria per l'affidamento del Servizio di Ingegneria e Architettura, consistente in **“Progetto Fattibilità Tecnico Economica (PFTE), Relazione geologica e Progetto Esecutivo”** relativi agli **“Interventi di costruzione della nuova caserma agenti, degli alloggi di servizio e delle strutture destinate alle attività agricole, da realizzarsi all'interno della Casa di Reclusione in località Arghillà (RC)”**

Ai sensi degli artt. 22 e ss. e 71 del D.lgs. 36/2023 – di seguito “Codice” – la procedura di affidamento è di tipo aperto in modalità telematica e si svolge tramite sistema informatico di acquisto (c.d. Piattaforma), accessibile all'indirizzo <https://portaleappalti.mit.gov.it>, conforme alle prescrizioni del Codice e del DPCM n. 148/2021.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 66 c. 2 gli O.E. per potere partecipare alla procedura di affidamento debbono possedere i requisiti di cui all'allegato m II. 12 parte V.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. 36/2023 l'affidamento avviene mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il luogo di svolgimento del servizio è REGGIO CALABRIA – località Arghillà (RC).

CUP: **D35D23000120001** - CIG: **B2EA26F9D9**

Il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Giovanni Barone, funzionario tecnico del Provveditorato OO.PP. Sicilia Calabria.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è l'Avv. Umberto Frangipane, funzionario giuridico amministrativo del Provveditorato OO.PP. Sicilia Calabria

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://portaleappalti.mit.gov.it>

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura di gara si svolge interamente in modalità telematica attraverso la Piattaforma "Portale Appalti" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito, per brevità, anche "Piattaforma") il cui accesso è gratuito ed è consentito dall'apposito link: <https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti denominati "Regole di utilizzo della piattaforma telematica e "Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche", presenti nella sezione "Istruzioni e manuali" del Portale Appalti.
- In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente documento e nei suindicati documenti di cui al paragrafo 1.1, presenti sul Portale che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

1.4 PUNTI DI CONTATTO E ASSISTENZA

I punti di contatto per la risoluzione di eventuali problemi con l'utilizzo della piattaforma sono i seguenti:

- direttamente dalla piattaforma telematica compilando il modulo web "Richiesta di assistenza"
- e-mail: service.appalti@maggioli.it
- Telefono: 0422 267755

I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 - 13:00 e dalle 14:00 - 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile.

L'Help Desk non è titolato a fornire certificazioni sulla validità o correttezza delle operazioni, su chiarimenti o aspetti concernenti le procedure o la documentazione di gara o in genere della procedura telematica.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Relazione
2. Documento di indirizzo alla progettazione_ DIP e relativi allegati
3. Bando di gara
4. Capitolato prestazionale
5. Disciplinare di gara
6. Schema di contratto
7. Modello 1: Domanda di partecipazione e dichiarazione possesso dei requisiti
8. Modello 2: DGUE - Documento di Gara Unico Europeo
9. Modalità e tecniche di utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti
10. Regole di utilizzo piattaforma telematica
11. Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche.

La documentazione di gara e tutti gli allegati sono accessibili gratuitamente, per via elettronica, sul profilo Amministrazione Trasparente del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti raggiungibile inserendo il codice CIG al link <http://trasparenza.mit.gov.it> alla sezione “Bandi di gara e contratti” e sulla piattaforma di e-procurement: <https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Il documento “Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti – luglio 2020”, è presente nella sezione "Accesso area riservata" della Piattaforma, mentre i documenti “Regole di utilizzo piattaforma telematica – luglio 2020” e “Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche – marzo 2021” sono presenti nella sezione “Istruzioni e manuali” della medesima Piattaforma.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma <https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n.

82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizi qualificato ai sensi del Regolamento e IDAS. Se l'operatore economico non è presente digitalmente presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio avvengono presso la Piattaforma.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E CATEGORIE

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché l'affidamento costituisce prestazione unitaria finalizzata ad una compiuta realizzazione della progettazione dell'opera, la cui frammentazione in lotti non consentirebbe di preservarne gli aspetti di coerenza, uniformità e omogeneità progettuale e funzionale.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei Servizi per **“Progetto Fattibilità Tecnico Economica (PFTE), Relazione geologica e Progetto Esecutivo”** relativi agli **“Interventi di costruzione della nuova caserma agenti, degli alloggi di servizio e delle strutture destinate alle attività agricole, da realizzarsi all'interno della Casa di Reclusione in località Arghillà (RC)”**

L'importo a base di gara, escluso IVA ed oneri previdenziali, per l'espletamento del Servizio è stato determinato in € **501.662,85** così suddiviso:

FASE	DESCRIZIONE SERVIZI	IMPORTO
A.1	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA (PFTE) e RELAZIONE GEOLOGICA	
	Compenso al netto di Spese e Oneri	254.245,05
	Spese e oneri	25.424,50
	Compenso professionale: PFTE e Relazione geologica	279.669,55
A.2	PROGETTO ESECUTIVO	
	Compenso al netto di Spese ed Oneri	201.812,10
	Spese e Oneri	20.181,20
	Compenso professionale: Progetto Esecutivo	221.993,30
	Totale compenso professionale (Progettazione e relazione geologica)	€ 501.662,85
Importo totale a base d'asta		€ 501.662,85

Ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 36/2023 e del relativo allegato I.13, le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <> di incidenza, desunti dalle tavole Z-1 e Z-2 allegate al D.M. 17 giugno 2016, per come esplicitato nell'allegato 3 - “Determinazione del corrispettivo”

La progettazione, come sopra descritta, afferisce ad opere riconducibili alla seguente classe/categoria, identificate secondo quanto riportato nella Tav. Z - 1 e art. 5 del DM 17/06/2016 e indicata nella tabella infra riportata:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	Parametro Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
Strutture	S.03	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	0,95	3.000.000,00	5,5653787802%
Edilizia	E.15	Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine	0,95	3.960.000,00	5,2957359000%

Impianti	IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,85		
Impianti	IA.04	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	1,30	670.000,00	7,6727234540%
Impianti	IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,75	640.000,00	7,7591348468%

I servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 41 e all'allegato I.7 del D.lgs. n. 36/2023 valutabili quali requisiti per il progettista, sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente, nel rispetto dell'art. 100, co. 11 del Codice.

I servizi dovranno ricadere nella categoria d'opera, nella destinazione funzionale e nell'ID sopra indicati, di cui alla Tav. Z-1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016 (G.U. n. 174 del 27/07/2016) ovvero nella classe e categoria dell'art. 14 della Tariffa Professionale di cui alla legge n. 143/1949 così come indicate nella colonna "Corrispondenze" presente nella predetta Tabella, o, per quanto riguarda la sola Categoria Edilizia, in categorie di opere analoghe quando il grado di complessità, riportato nella suindicata Tav. Z-1, sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Il soggetto incaricato alla progettazione dovrà produrre, tutti gli elaborati e la documentazione per l'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari per l'approvazione del progetto.

Il corrispettivo del servizio oggetto d'appalto è stato stimato, come detto, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 36/2023 e del relativo allegato I.13 nonché ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, per le categorie e gli ID opere di cui alla Tavola Z-2 allegata al suddetto decreto, ed è pari ad € 501.662,85, oltre Iva ed oneri previdenziali;

Le prestazioni oggetto del presente disciplinare dovranno essere svolte dal professionista garantendo alla stazione appaltante che le stesse siano effettivamente eseguite e condotte dai vari professionisti che, in conformità all'offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della prestazione. Il professionista si impegna e obbliga, pertanto, affinché i vari professionisti garantiscano la loro presenza e partecipazione in occasione di incontri, riunioni, sopralluoghi e verifiche nel corso dell'espletamento dell'incarico in oggetto.

In particolare, i servizi di architettura e ingegneria, per come meglio dettagliato nell'elaborato "Documento di Indirizzo alla Progettazione", in via riepilogativa riguardano le "*Relazione Geologica, Progetto Fattibilità Tecnico Economica e Progetto Esecutivo*",

3.1. TEMPO PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Per l'esecuzione del presente servizio è stata ritenuta congrua una **durata complessiva di 105 (centocinque) giorni naturali e consecutivi**, a decorrere dalla data di avvio all'esecuzione da parte del *Responsabile Unico del Progetto* ovvero del *Direttore dell'Esecuzione del Contratto*, così ripartiti:

Fase	Attività	Durata Prevista	Decorrenza
------	----------	-----------------	------------

A1	<i>Progetto Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) e Relazione Geologica.</i>	60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi	dell'apposito Ordine di servizio del RUP/DEC
A2	<i>Progetto Esecutivo</i>	45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi	dalla data di ricevimento dell'apposito Ordine di Servizio del RUP/DEC

Relativamente ai termini di cui sopra si precisa quanto segue:

- per ciascuna fase, il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) procederà a comunicare l'avvio della prestazione mediante invito formale da cui decorrono i termini sopra indicati per le specifiche prestazioni;
- è opportuno precisare che i termini contrattuali potranno essere sospesi quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 23 del D.M. n. 49/2018, ovvero in presenza di eventuali Autorizzazioni ovvero Pareri necessari, che dovranno essere resi dagli Enti competenti non direttamente coinvolti nella presente procedura. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, i medesimi termini decorreranno nuovamente con la ripresa dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 23 del D.M. n. 49/2018;
- per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali è applicabile una penale pari allo **0,6 (zero/6) per mille** del corrispettivo contrattuale, e comunque **non superiore al 10% dell'importo contrattuale**, secondo le modalità descritte nello Schema di Disciplinare d'Incarico;
- il Cronoprogramma indicato è al netto dei tempi per il rilascio di Pareri/Nulla Osta da parte delle Amministrazioni competenti e/o di quelle Usuarie.

La progettazione dovrà essere redatta utilizzando il *Prezzario Regione Calabria corrente* nel periodo di esecuzione del Servizio e, per le lavorazioni che non trovano riferimento nel suddetto prezzario, redigendo apposite *Analisi dei Prezzi Unitari*.

3.2. REVISIONE PREZZI

Non è prevista la revisione dei prezzi.

Infatti, con riferimento alla revisione dei prezzi, con il parere del MIT n. 1455/2022 è stato chiarito che tale clausola non va inserita nei contratti ad esecuzione istantanea, quali quelli aventi ad oggetto la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e va invece prevista nei contratti ad esecuzione continuativa, quali quelli aventi ad oggetto la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. La clausola in questione, infatti, è applicabile a tutti i contratti che abbiano termine di conclusione distante dalla conclusione del contratto e/o consegna dei servizi/lavori. Pertanto, la clausola in questione dovrebbe essere inserita nel bando di gara soltanto nell'ipotesi in cui si preveda l'affidamento anche della direzione dei lavori e/o del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDI

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta, i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, del Codice. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 dell'art. 66 del Codice, i soggetti ivi indicati devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice.

Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 del medesimo art. 66, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a ragione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: **FVOE**).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, deve dimostrare, attraverso misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità, irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate,

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'articolo 99 del codice e dell'articolo 40 dell'Allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del codice.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

I partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati. Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione,

possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del Codice

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

6.1.1. Requisiti dei concorrenti

I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) Requisiti di cui all'allegato II.12, Parte V, del Codice.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro, ai sensi dell'art. 100, comma 3 del Codice è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Codice. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (per tutte le tipologie di società e per i consorzi).

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

6.1.2 Requisiti del gruppo di lavoro

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, dovranno essere nominativamente indicati, nella domanda di partecipazione i professionisti, personalmente responsabili, che provvederanno all'espletamento dell'incarico in oggetto, con la specificazione della rispettiva qualificazione professionale e della tipologia di prestazione che sarà fornita da ciascuno in caso di aggiudicazione.

6.1.2.a) Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

6.1.2.b) Per il geologo che redige la relazione geologica

Il requisito di iscrizione al relativo albo professionale.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Si riporta di seguito la struttura del gruppo di lavoro:

L'Affidatario deve garantire la presenza di un team di progettazione formato da **tecniche**, con le seguenti competenze professionali e abilitative:

- a.1) un ingegnere o un architetto "senior", con le funzioni di coordinatore responsabile dell'integrazione delle attività;
- a.2) un ingegnere o un architetto "senior" con comprovata esperienza in materia di progettazione strutturale ed impiantistica di edifici strategici come desumibile dal curriculum vitae;
- a.3) un geologo con comprovata esperienza in materia di geologia tecnica come desumibile dal curriculum vitae;
- a.4) un ingegnere o un architetto o un geometra con comprovata esperienza in materia di computazione dei lavori edili ed impiantistici desumibile dal curriculum vitae;
- a.5) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008) con comprovata esperienza in materia di sicurezza nei cantieri desumibile dal curriculum vitae.

Il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione deve dimostrare di aver svolto negli ultimi cinque anni servizi, in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, per lavori di importo almeno pari all'importo complessivo stimato dei lavori oggetto di affidamento

Le prestazioni oggetto del presente affidamento dovranno essere espletate da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale.

È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui sopra, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.

Tra i professionisti di cui al punto precedente deve essere individuato il soggetto (professionista e persona fisica) incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni, che dovrà interfacciarsi con il RUP.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione, la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39, co. 1 dell'allegato II.12 del Codice, aggiuntivo al numero minimo di figure esperte come sopra richieste.

TUTTI I COMPONENTI la struttura operativa dovranno essere iscritti all'albo professionale e dovrà essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

L'operatore economico è tenuto ad indicare nei documenti di gara nominativi e funzioni delle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle prestazioni. In caso di operatori riuniti, tali dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio/rete/GEIE.

N.B. Il nominativo e gli estremi dell'iscrizione agli Albi professionali dei componenti del gruppo di lavoro attiene soltanto ai soggetti inseriti nella compagine organizzativa, o, in caso di ricorso all'avvalimento, ai soggetti dell'impresa ausiliaria incaricati dell'esecuzione della prestazione.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) **Fatturato globale maturato nel quinquennio precedente almeno pari a con cassa previdenziale e IVA esclusi** (art. 100, comma 11, del Codice).

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

oppure, in alternativa:

- b) **copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale pari al 10% del costo di costruzione dell'opera da progettare.**

La comprova del requisito tramite copertura assicurativa è fornita mediante l'esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) **Aver eseguito negli ultimi cinque anni servizi di ingegneria e di architettura, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare**, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie sottoindicate.

Per servizi analoghi si intendono quelli aventi ad oggetto dei servizi di ingegneria e di architettura relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, dei lavori oggetto dell'appalto, con riguardo ad ognuna delle classi e categorie.

Gli importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella:

ID OPERE D.M. 17.06.2016		Grado Complessità	IMPORTO LAVORI (€)	X 1,00	TOTALE IMPORTO LAVORI (€)
Codice	Descrizione				
S.03	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	0,95	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00
E.15	Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine	0,95	3.960.000,00	1,00	3.960.000,00
IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,85	730.000,00	1,00	730.000,00
IA.04	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	1,30	670.000,00	1,00	670.000,00

IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,75	640.000.
-------	--	------	----------

Per le suddette categorie ID opere, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, e tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. Per i servizi di progettazione, svolti anche per committenti privati, non rileva la mancata realizzazione dei lavori.

Tra i servizi valutabili sono ricompresi:

- a. i servizi di ingegneria aventi ad oggetto le sole verifiche strutturali e sismiche sulle opere esistenti, in assenza di progettazione;
 - b. i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista. La stazione appaltante attesta che la variante, redatta nel rispetto dell'articolo 120 del codice, sia stata formalmente verificata, validata ed approvata, indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;
 - c. i progetti vincitori in concorsi di progettazione, da assimilare al progetto di fattibilità tecnica ed economica
- b) aver espletato negli ultimi cinque anni** N. 2 Servizi di Ingegneria e di Architettura ("Servizi di punta"), relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle Classi e Categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle Classi e Categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento:

ID OPERE D.M. 17.06.2016		Grado Complessità	IMPORTO LAVORI (€)	X 0,4	TOTALE IMPORTO LAVORI (€)
Codice	Descrizione				
S.03	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	0,95	3.000.000,00	0,4	1 200 000,00

E.15	Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine	0,95	3.960,00		
IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,85	730.000,00	0,4	292 000,00
IA.04	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	1,30	670.000,00	0,4	268 000,00
IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,75	640.000,00	0,4	256 000,00

Per le suddette Categorie ID opere, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa Categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei Servizi da affidare.

In luogo dei N. 2 Servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico Servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa Categoria e ID.

Si precisa che il divieto di frazionamento riguarda il singolo Servizio di ogni "coppia di servizi" di punta relativi alla singola Categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- Certificati rilasciati dall'Amministrazione/Ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- Contratti stipulati con le Amministrazioni Pubbliche, completi di copia delle Fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- Attestazioni rilasciate dal Committente Privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- Contratti stipulati con Privati, completi di copia delle Fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, e tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. Per i servizi di progettazione, svolti anche per committenti privati, non rileva la mancata realizzazione dei lavori.

Tra i servizi valutabili sono ricompresi:

- a. i servizi di ingegneria aventi ad oggetto le sole verifiche strutturali e sismiche sulle opere esistenti, in assenza di progettazione;
- b. i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista. La stazione appaltante attesta che la variante, redatta nel rispetto dell'articolo 120 del codice, sia stata formalmente verificata, validata ed approvata, indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;

c. i progetti vincitori in concorsi di progettazione, da assimilare al progetto di

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al punto 6.1 lettera b) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto 6.1 lettera c) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 6.1.2 lettera a), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Il requisito di cui al punto 6.1.2 lettera b) relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al punto 6.1.2 lettera c) relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Il requisito di cui al punto 6.1.2 lettera d) relativo al possesso dei titoli ivi indicati è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni richiamate.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito

- somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 lettera a) richiesto in relazione alle prestazioni ivi indicate deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Il requisito dei servizi di punta di cui al punto 6.3 lettera b) richiesto in relazione alla prestazione E.22 deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento oppure da due diversi componenti del raggruppamento per un importo complessivo pari a quello richiesto nel singolo ID, ferma restando l'infrazionabilità del singolo servizio.

Il requisito dei servizi di punta di cui al punto 6.3 lettera b) richiesto in relazione alla prestazione S.04 deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento oppure da due diversi componenti del raggruppamento per un importo complessivo pari a quello richiesto nel singolo ID, ferma restando l'infrazionabilità del singolo servizio.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI GEIE

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 di cui al punto 6.1 lettera b) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 6.1.2 lettera a), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i progettisti che partecipano alla progettazione con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

Il requisito di cui al punto 6.1.2 lettera b) relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 2 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché privo di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo sull'esclusione.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7. AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare i requisiti speciali di carattere economico – finanziario e tecnico-professionale di cui all'art. 100 del Codice, per come richiesti nel presente Disciplinare di gara dalla Stazione Appaltante, attraverso apposito contratto, concluso in forma scritta a pena di nullità. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Con l'avvalimento una o più ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione del concorrente le dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 94 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Si rinvia espressamente all'art. 104 del Codice per quanto non indicato al presente paragrafo.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. È comunque sempre ammesso il subappalto delle indagini, dei rilievi, delle misurazioni e picchettazioni, nonché degli elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per le quali sono richieste apposite certificazioni.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'omessa indicazione di voler ricorrere al subappalto non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto.

In caso che l'operatore ricorra all'istituto del subappalto:

- il CCNL da applicare agli eventuali lavoratori dipendenti da impiegare nell'esecuzione dell'appalto è uno dei contratti nazionali di lavoro del Settore "INPS DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI - Macro Settore CNEL H TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI.

- nella fase di esecuzione dell'appalto si procederà alla verifica del rispetto della disciplina contrattuale nonché del Durc di Congruità di cui al comma 14 dell'articolo 119 del Codice dei contratti pubblici;

- qualora l'O.E. affidatario richieda di ricorrere al subappalto, si verificherà quanto previsto dal comma 12 dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 così come modificato dall'art. 49 della Legge 108/2021.

Resta inteso che, ai fini dell'autorizzazione del subappalto, verrà verificato che il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 94 del Codice.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Tenuto conto delle prestazioni oggetto dell'affidamento al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna, attraverso la sottoscrizione della domanda di partecipazione, in caso di aggiudicazione del contratto, a escludere condotte discriminatorie nei confronti dei soggetti portatori delle suddette condizioni.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'operatore economico ai fini della partecipazione alla procedura di gara, ai sensi dell'art. 106 Comma 11 del D.lgs. 36/2023 è esentato dal presentare la garanzia provvisoria.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini dell'articolo 92, comma 1, del Codice, si precisa che per la presentazione dell'offerta non è richiesta alcuna visita obbligatoria dei luoghi di intervento.

L'operatore economico potrà prendere visione liberamente dei luoghi oggetto di intervento.

Non è previsto il rilascio di alcuna attestazione di presa visione dei luoghi.

Le spese sostenute, a qualunque titolo, ai fini dello svolgimento del sopralluogo saranno interamente a carico dell'operatore economico.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. Il mancato pagamento è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DELLA GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la relativa documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 07/10/2024 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica**
- C – **Offerta economica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINIS

L'operatore economico utilizza la Piattaforma <https://portaleappalti.mit.gov.it/portaleAppalti/iv/homepage.wp> per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione (allegato A)
- 2) DGUE - *N.B. Per la corretta compilazione del DGUE nel formato digitale, si applica quanto comunicato dal M.I.T. con [nota protocollo 6212 del 30/06/2023](#) - relativo all'aggiornamento delle Linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con circolare n. 3 del 18.7.2016, a seguito dell'avvenuta pubblicazione sulla GURI n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito Codice). I riferimenti normativi al D. Lgs. 50/2016 devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al D. Lgs. 36/2023. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nelle more del tempestivo aggiornamento degli allegati delle menzionate Linee guida di AgID e del conseguente recepimento delle modifiche da parte degli stessi, continuano a utilizzare la modulistica attualmente in uso.*
- 3) eventuale procura;
- 4) attestazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- 5) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 7) Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore al 10% del costo di costruzione dell'opera da progettare, ove necessario. (vedi punto 6.2. del Disciplinare)
- 8) Dichiarazione ai sensi dell'art. 85, comma 3, del D.lgs. 159/2011 in ordine ai familiari conviventi di maggiore età; da rendere a cura di tutti i soggetti indicati nell'art. 94, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e nell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011);

È fatto salvo, in ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni richieste dal presente disciplinare, quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 e dell'art. 101 del Codice dei contratti pubblici.

Tutta la documentazione amministrativa, prescritta dal presente disciplinare e/o dal Codice deve essere caricata sulla Piattaforma secondo le modalità esplicate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche – marzo 2021", presente nella sezione "Istruzioni e manuali" del Portale Appalti, raggiungibile dall'apposito link: <https://portaleappalti.mit.gov.it>.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato A.

Ai sensi dell'art. 91 comma 2 del Codice, la domanda di partecipazione contiene gli elementi di identificazione del concorrente e l'indicazione della forma giuridica con la quale si presenta in gara, l'eventuale dichiarazione della volontà di avvalersi di impresa ausiliaria, nonché l'indicazione dei dati e dei documenti relativi ai requisiti speciali di

partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 contenuti nel fascicolo virtuale dell'ope
24.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di **raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE**, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di **consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice**, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, in particolare:

Per i professionisti singoli

- A. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

- B. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale associati);
- C. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'articolo 34 dell'allegato II.12 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- D. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- E. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- F. organigramma aggiornato di cui all'articolo 35 dell'allegato II.12;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- G. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- H. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'articolo 36 dell'allegato II.12;
- I. organigramma aggiornato di cui all'articolo 36 dell'allegato II.12.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

- J. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto 6.1 lettera c), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,

[Con riferimento alla figura del coordinatore della sicurezza] con riferimento al professionista di cui al punto 6.1.2 lettera b) i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008;

[Con riferimento alla figura del geologo], con riferimento al professionista di cui al punto 6.1.2 lettera c): nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione;

- di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che ha influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla detenzione dell'opera;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- **Se richiesti requisiti particolari per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 113 del Codice]** di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati all'articolo [9](#);
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile al seguente link: [Portale Trasparenza Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Codice disciplinare e codice di condotta \(mit.gov.it\)](#) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 05.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione

deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo c
che partecipa alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), e g) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

Modalità di assolvimento imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

➤ **DGUE**

Il concorrente dovrà inserire nella Busta telematica della "Documentazione Amministrativa" il DGUE.

L'operatore economico per compilare il DGUE elettronico fornito dall'amministrazione aggiudicatrice.

Tale file, firmato digitalmente dall'operatore economico, dovrà essere caricato all'interno della documentazione amministrativa.

Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale, dai seguenti soggetti:

- ▶ nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- ▶ nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- ▶ nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- ▶ nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- ▶ nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti i
- ▶ nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, del devono riferirsi anche ai soggetti che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

NB. Resta a carico dell'operatore economico verificare il contenuto del documento prima del suo caricamento sulla piattaforma. N.B. Per la corretta compilazione del DGUE nel formato digitale, si applica quanto comunicato dal M.I.T. con nota protocollo 6212 del 30/06/2023 -relativo all'aggiornamento delle Linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con circolare n. 3 del 18.7.2016, a seguito dell'avvenuta pubblicazione sulla GURI n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito Codice). I riferimenti normativi al D. Lgs. 50/2016 devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al D. Lgs. 36/2023. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nelle more del tempestivo aggiornamento degli allegati delle menzionate Linee guida di AgID e del conseguente recepimento delle modifiche da parte degli stessi, continuano a utilizzare la modulistica attualmente in uso.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
 - d. dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei

requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento t
costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

CRITERIO A "Professionalità e adeguatezza dell'offerta": max 40 punti

Da illustrarsi mediante una Relazione Tecnica Illustrativa di un massimo di 3 SERVIZI di Ingegneria svolti in ognuna delle prestazioni richieste (Progettazione PFTE, Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione), relativi ad opere di interventi di:

- *Realizzazione di edifici strategici (classe IV);*
- *Progettazione di impianti tecnologici per edifici di tipo strategico.*

affini per tipologia e complessità a quello oggetto dell'affidamento, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico.

La relazione dovrà essere costituita da un massimo di 12 facciate di formato A4 e da un massimo di 3 schede di formato A3. Nel conteggio non rientrano eventuali copertine o indici.

Nel caso in cui vengano presentate un maggior numero facciate e/o schede, la Commissione arresterà la lettura al punto esatto in cui hanno termine le predette 12 facciate e/o 3 schede e non terrà conto del testo seguente.

Per ciascun Servizio svolto dovranno essere indicati i seguenti contenuti minimi necessari alla valutazione:

- a. descrizione dell'opera e importo della progettazione e importo dei lavori;
- b. luogo di esecuzione;
- c. committente;
- d. periodo di esecuzione;
- e. indicazioni delle classi e categorie (con i relativi importi) nelle quali l'opera si suddivide e del tipo di prestazione svolta per ciascuna classe e categoria;

- f. estremi di approvazione del progetto;
- g. attestazione di aver concluso la prestazione senza contenziosi
- h. che descriva adeguatamente l'intervento da un punto di vista dei seguenti criteri:
 - soluzioni ingegneristiche adottate;
 - analogia con gli interventi oggetto della prestazione;
 - completezza dei livelli di progettazione e rappresentazione.

Dovranno inoltre essere indicati, per ciascun Servizio, i Professionisti incaricati e personalmente responsabili dello svolgimento delle varie prestazioni.

Per ciascun Servizio dovranno essere descritte le modalità di svolgimento della prestazione, le soluzioni adottate in relazione alle criticità specifiche dei Progetti e del Coordinamento della Sicurezza.

Per la valutazione di ciascun Servizio, si considererà la pertinenza e la complessità delle opere cui il Servizio si riferisce nonché le caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche espletate nello svolgimento dell'incarico.

Saranno premiati:

- il migliore rapporto di congruenza tra il Servizio svolto e quello del presente incarico, tenuto conto della destinazione funzionale, delle caratteristiche tecniche, della complessità e dell'entità delle opere cui si riferisce il servizio stesso;
- le migliori azioni introdotte durante la progettazione di lavori volte a garantire sotto il profilo tecnico ed economico, il rispetto dei tempi, dei costi e ad assicurare un efficace confronto con la Stazione Appaltante;

Sarà valutato, altresì, il ruolo rivestito, le attività svolte e le responsabilità del Concorrente; sarà pertanto considerato se la prestazione è stata svolta dal Concorrente in qualità di singolo professionista oppure in RT, e in quest'ultimo caso in qualità di Mandataria o Mandante, con riguardo alle classi/categorie e ai relativi importi.

La leggibilità e la completezza dell'illustrazione di ciascun Servizio costituirà elemento positivo nella valutazione dello stesso.

CRITERIO B “Caratteristiche metodologiche dell'offerta”: max 30 punti

Da illustrarsi mediante una Relazione tecnica illustrativa sulle caratteristiche metodologiche finalizzata ad illustrare con precisione e chiarezza l'impostazione che il concorrente intende proporre per l'espletamento del servizio.

La relazione dovrà essere costituita da un massimo di 12 facciate di formato A4 e da un massimo di 4 schede di formato A3. Nel conteggio non rientrano eventuali copertine o indici.

Nel caso in cui vengano presentate un maggior numero facciate e/o schede, la Commissione arresterà la lettura al punto esatto in cui hanno termine le predette 12 facciate e/o 4 schede e non terrà conto del testo seguente.

Si precisa che la presente relazione non dovrà contenere alcun elemento inerente al prezzo; l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta C dell'offerta economica causa di esclusione dalla gara.

La presente Relazione dovrà essere strutturata nelle sezioni corrispondenti a ciascuno dei sub criteri di seguito descritti.

Sub criterio b.1 - Metodologia proposta e principali tematiche progettuali - 10 punti

Il concorrente dovrà illustrare, nella Sezione b.1, l'approccio metodologico relativo alla risoluzione delle principali tematiche progettuali tecniche da affrontare, con particolare riferimento alle caratteristiche dell'intervento da progettare in relazione a quanto indicato nel D.I.P. (Documento di indirizzo della progettazione), e agli aspetti tecnici e ai materiali utilizzati.

Sub criterio b.2 - Proposte migliorative del progetto - 10 punti

Il concorrente dovrà illustrare nella Sezione b.2 le proposte progettuali tecniche o tecnologiche anche innovative, che non comportino aggravii di costi per la stazione appaltante e che risultino migliorative in riferimento a:

- utilizzo di sistemi di controllo e verifica nelle varie fasi della progettazione (PFTE e Progettazione Esecutiva);
- utilizzo di sistemi integrati attraverso il **sistema BIM** (Building Information Modeling);

Costituirà maggior merito l'offerta migliorativa, senza alcun costo aggiuntivo, in cui di professionisti rispetto a quello minimo di cui al presente disciplinare. Dovranno essere fornite le stesse informazioni e credenziali richieste per le risorse umane minime, indicate al presente punto.

La valutazione dell'organigramma verrà condotta in termini quantitativi e qualitativi, in base alla varietà multidisciplinare e alla esperienza dei singoli professionisti.

Sub criterio b.4 - Modalità di organizzazione della struttura impegnata per la fase progettuale, esecutiva, coordinamento sicurezza e per le eventuali ulteriori attività previste – 5 punti

Modalità di organizzazione della struttura operativa per la fase progettuale, di esecuzione e per le eventuali ulteriori attività previste con la descrizione delle risorse, degli strumenti e dei processi che saranno utilizzati con indicazione anche alle attività di coordinamento e raccordo con la committenza e con gli altri organismi ed enti esterni coinvolti.

Saranno premiate:

- le metodologie proposte per la risoluzione delle tematiche connesse alla gestione del cantiere e della sicurezza relativamente alle varie fasi lavorative;
- le migliori caratteristiche del sistema impiegato per la gestione documentale in termini di classificazione, archiviazione e accessibilità dei documenti nonché di protezione e riservatezza dei dati;
- le migliori azioni condotte al fine di garantire un efficace controllo di qualità di tutte le fasi lavorative del processo di esecuzione delle opere, mediante l'ottimizzazione e l'organizzazione dei controlli con l'ausilio di procedure standardizzate e informatizzate.

Gli elaborati grafici e/o schede tecniche, contenuti nelle relazioni tecniche del criterio A e criterio B, relativi agli interventi presentati dovranno riportare l'intestazione del criterio al quale sono riferiti e dovranno riportare un numero progressivo per ciascun criterio.

La predetta documentazione di cui ai criteri A e B dovrà contenere gli elementi identificativi dell'offerente e l'oggetto dei lavori, sottoscritta dal soggetto concorrente e dovrà essere corredata dalla copia del documento di identità del sottoscrittore (è sufficiente che venga allegata una sola copia del documento per ciascun sottoscrittore all'interno della Busta B).

Nel caso di concorrente costituito in associazione temporanea non ancora costituita, la suddetta documentazione dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti (da tutti i componenti, in caso di soggetti singoli, compreso il giovane professionista) dei soggetti che costituiranno la predetta associazione. (Anche la documentazione in formato digitale dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti o da tutti i componenti, in caso di soggetti singoli, compreso il giovane professionista).

Nel caso in cui le documentazioni siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura. Nel caso in cui la Busta "B - OFFERTA TECNICA" contenesse dati, elementi o elaborati riconducibili all'offerta economica la Commissione di Gara provvederà all'esclusione del concorrente dalla gara.

In caso la documentazione contenuta nella presente Busta "B offerta tecnica" risultasse mancante, incompleta o superiore a quanto richiesto, la Commissione valuterà esclusivamente la documentazione presentata nei limiti previsti nei singoli criteri.

Al fine di garantire il miglior rapporto qualità/prezzo, non saranno valutate le offerte per le quali il totale del punteggio dell'OFFERTA TECNICA risulti inferiore a punti 40 e, pertanto, nel caso, non si procederà alla successiva apertura e valutazione dell'Offerta Economica.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le condizioni e i requisiti dei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) Ribasso percentuale, sull'importo dei servizi a base di gara (competenze tecniche e prestazioni aggiuntive) al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'I.V.A.

Verranno prese in considerazione fino a *tre* cifre decimali;

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera b) del Codice.

La Stazione Appaltante aggiudicherà l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, considerata la peculiarità dell'affidamento e la necessità di procedere speditamente.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERI DI VALUTAZIONE E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE
CRITERIO A - Professionalità e adeguatezza dell'offerta

A	Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta dalla documentazione di ingegneria analoghi al servizio oggetto di affidamento (<i>Realizzazione di IV), progettazione di impianti tecnologici a servizio degli edifici</i>); ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra gli interventi qualificabili affini a quello oggetto dell'affidamento secondo i criteri desumibili dal DM 17/05/2016. Documentazione di cui al punto 1.1		40	
	a.1	Servizio svolto di progettazione di fattibilità tecnica ed economica		15
	a.2	Servizio svolto di progettazione esecutiva		20
	a.3	Servizio svolto di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		5
CRITERIO B - Caratteristiche metodologiche dell'offerta				
B	Relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche metodologiche dell'offerta desunta dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico.		30	
	b.1	Metodologia proposta e principali tematiche		10
	b.2	Proposte migliorative del progetto (Rilievi, PFTE e Progetto Esecutivo in modalità BIM ; etc.)		10
	b.3	Risorse umane e strumentali per la fase progettuale		5
	b.4	Modalità di organizzazione della struttura impegnata per la fase progettuale e per le altre eventuali ulteriori attività previste.		5
TOTALE		70		

La Commissione a proprio insindacabile giudizio valuterà l'offerta tecnica attribuendo un coefficiente a ciascun sub-criterio di valutazione.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 40 punti per il punteggio tecnico complessivo.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 18.2.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per la valutazione delle offerte tecniche sarà utilizzata la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) indice di valutazione dell'offerta (a);

n numero totale dei requisiti;

W_i peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n **sommatoria.**

I coefficienti V(a)_i sono determinati dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. In tal caso la valutazione dei sub-criteri avverrà con attribuzione di un punteggio da parte dei singoli commissari che varierà da “ottimo” a “non valutabile”, in base al livello di professionalità meglio rispondente all'obiettivo di garanzia di espletamento dell'incarico nel più elevato rispetto di standard qualitativi e alla migliore concezione organizzativa e struttura tecnico- organizzativa offerta. In particolare, i singoli membri della Commissione, a proprio insindacabile giudizio, valuteranno le offerte attribuendo a ciascun sub-criterio di valutazione un coefficiente variabile tra zero e uno secondo i seguenti criteri motivazionali:

Giudizio	Valore	Motivazione
<i>Ottimo</i>	1,00	<i>La soluzione proposta è perfettamente rispondente alle esigenze dell'amministrazione e contempla elementi tecnici innovativi certificati</i>
<i>Molto Buono</i>	0,90	<i>La soluzione proposta è perfettamente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e contempla elementi tecnici ai più elevati livelli dell'offerta di mercato.</i>
<i>Buono</i>	0,80	<i>La soluzione proposta è perfettamente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione in linea con l'offerta di mercato.</i>
<i>Discreto</i>	0,70	<i>La soluzione proposta è rispondente alle esigenze dell'Amministrazione ma con livelli minimi superiori a quelli richiesti.</i>
<i>Sufficiente</i>	0,60	<i>La soluzione proposta è rispondente alle esigenze dell'Amministrazione ma con livelli minimi pari a quelli richiesti.</i>
<i>Insufficiente</i>	0,50	<i>La soluzione proposta è carente in uno o più aspetti secondari senza tuttavia compromettere l'utilità generale della proposta.</i>
<i>Scarso</i>	0,40	<i>La soluzione proposta è carente di uno degli elementi richiesti.</i>
<i>Limitato</i>	0,30	<i>La soluzione proposta è carente in più elementi richiesti.</i>
<i>Molto limitato</i>	0,20	<i>La soluzione proposta è carente in più elementi principali tali da compromettere l'utilità generale della proposta.</i>
<i>Appena trattato</i>	0,10	<i>La soluzione proposta è carente di elementi essenziali ed è totalmente al di sotto dei livelli minimi richiesti nel Progetto</i>
<i>Non valutabile</i>	0,00	<i>La soluzione proposta è totalmente negativa e non valutabile.</i>

Si procederà alla determinazione della media dei coefficienti attribuiti dai singoli criteri.

- Dopo aver determinato la media dei coefficienti attribuiti da parte di ciascun membro della Commissione, la stessa dovrà essere trasformata in coefficiente definitivo (riparametrazione), riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
- Il prodotto tra il predetto coefficiente definitivo e il peso attribuito a ciascun requisito determinerà il punteggio del requisito stesso.

I calcoli saranno effettuati utilizzando fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora l'eventuale quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

[I riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Non sarà applicata la c.d. “seconda riparametrazione”.

In caso di presenza di **un'unica offerta valutabile**, non verrà effettuata la suddetta trasformazione in coefficienti definitivi (riparametrazione), il punteggio sarà quindi attribuito moltiplicando il peso di ciascun requisito alla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per il medesimo requisito.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite:

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = \frac{A_i}{A_{max}}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i -esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: **aggregativo-compensatore**

Il punteggio per il concorrente i -esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

$X = 1, 2, \dots, n$ [indicare il valore di *n*, ovvero il numero di criteri di valutazione]

[I riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Non sarà applicata la c.d. "seconda riparametrazione".

19. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA, TERMINE E MODALITÀ PER L'APERTURA DELLE OFFERTE

Stante l'utilizzo della Piattaforma che garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, le sedute si svolgeranno in modalità telematica senza la presenza fisica degli operatori.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte indicato, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno **08/10/2024 alle ore 09:00**. La stessa, tuttavia, se necessario, potrà essere rimandata ad altra data dandone comunicazione ai concorrenti attraverso la piattaforma "Portale Appalti" nella sezione dedicata alla presente procedura.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante Piattaforma.

La Stazione Appaltante si avvale della facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

19.1 NOMINA DEL SEGGIO DI GARA

Il seggio di Gara, nominato con decreto provveditoriale, interviene per la presa d'atto degli operatori partecipanti alla procedura di gara.

19.2 NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 36/2023 con decreto provveditoriale viene nominata la Commissione Giudicatrice, per la valutazione dell'offerta tecnica ed economica.

La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.

La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

I commissari vengono nominati secondo modalità che assicurino la trasparenza delle di un'adeguata competenza tecnica.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La durata dei lavori della Commissione ed il numero di sedute pubbliche e riservate saranno adeguati al numero di offerte presentate, fermo restando che i commissari potranno lavorare a distanza ex articolo 77 comma 2 del Codice, avvalendosi della Piattaforma che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni.

In ogni caso, i lavori della Commissione saranno improntati ai principi del risultato, della fiducia, di buona fede e di tutela dell'affidamento espressi dal Codice, nonché di celerità ed efficienza espressi nelle Linee Guida n. 5 del 2018, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici".

L'integrità dei plichi è assicurata dalla Piattaforma.

In caso di offerte che abbiano conseguito un punteggio complessivo uguale (intendendosi per tale il risultato della somma del punteggio tecnico e del punteggio economico), prevarrà l'offerta che avrà ottenuto il punteggio tecnico più alto.

In caso di offerte identiche, ossia, che abbiano ottenuto un uguale punteggio tecnico ed economico, nella medesima seduta pubblica convocata per la lettura dei punteggi, la Commissione comunicherà ai soli Operatori Economici interessati, contestualmente alla trasmissione del verbale contenente la graduatoria, la richiesta di migliorare la rispettiva offerta economica e di presentarla tramite Piattaforma entro le successive 48 ore dalla chiusura della seduta pubblica in cui viene comunicata la graduatoria delle offerte ammesse in via provvisoria.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

19.3 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

A tal fine, il RUP assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

19.4 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE

La Stazione Appaltante, per ragioni di semplificazione e accelerazione per la presente procedura di gara, ha determinato di avvalersi della facoltà di inversione procedimentale prevista dall'art. 107 comma 3 del D.lgs.36/2023, ai sensi del quale le offerte vengono esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, procedendo all'istruttoria della documentazione amministrativa prodotta dai primi due (2) soggetti risultanti dalla graduatoria;

a) Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.2 e 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero in: prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

b) Verifica della documentazione amministrativa:

Il Seggio di Gara a ciò deputato, presieduto dal responsabile di fase, procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

È sottoposto alla verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo anche il secondo in graduatoria, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

c) Verifica di anomalia delle offerte:

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi del supporto della Commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine preteritorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Il Seggio di Gara, una volta recepita la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Giudicatrice e dopo avere seguito la verifica della documentazione amministrativa, se confermata in assenza di rilievi con apposito verbale, la invia al RUP in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività

[In alternativa], l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 82/2005.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui a 4 agosto 2017 n. 124.

[In caso di incarichi di progettazione] La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento del corrispettivo.

Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è tenuto a produrre una dichiarazione di un'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione dell'affidatario. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione la polizza decorre dalla stipula del contratto con l'affidatario.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

21. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

22. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

23. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Calabria.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici, e conservati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del d.lgs. n. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del DPCM n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, si forniscono le seguenti informazioni.

Il trattamento è necessario per l'espletamento della presente gara d'appalto e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del relativo consenso, nonché la presentazione della documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente Disciplinare di gara tramite la funzionalità della Piattaforma del mercato elettronico di Piattaforma Appalti.

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal pre-comunicati:

- ▶ al personale del Provveditorato che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- ▶ a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ▶ ai soggetti esterni facenti parte del Seggio di gara e delle Commissioni giudicatrici;
- ▶ ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del Codice e dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Ai concorrenti, in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti previsti dal citato Regolamento UE, nonché dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il Provveditorato consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatto salvo il differimento di cui all'art. 35 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 del citato art. 35, l'accesso al concorrente è consentito in relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lett. a) e lett. b) n. 3, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.

Il Titolare del trattamento è il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia – Calabria.

Il Responsabile del trattamento dei dati è lo stesso gestore che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Il RUP

(Ing. Giovanni BARONE)

Il Responsabile del procedimento

della fase di affidamento

(Avv. Umberto Frangipane)